

CAMB/2024/14 del 06/03/2024

**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI
AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI**

CONSIGLIO D'AMBITO

**OGGETTO: "SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA
REGOLAZIONE DEI RAPPORTI FRA ENTI AFFIDANTI E GESTORI
DEI RIFIUTI URBANI" APPROVATO CON DELIBERA ARERA 3
AGOSTO 2023 N. 385/2023/R/RIF: POSIZIONE DELL'AGENZIA CON
RIFERIMENTO ALL'IMPATTO SULLE GESTIONI SCADUTE**

IL PRESIDENTE
Francesca Lucchi

CAMB/2024/14

CONSIGLIO D'AMBITO

Il giorno mercoledì 6 marzo 2024 alle ore 14:30, il Consiglio d'Ambito si è riunito mediante videoconferenza.

Sono presenti i Sig.ri:

N	RAPPRESENTANTE	CONSIGLIO LOCALE DI APPARTENENZA	CARICA	PRESENTE (P) ASSENTE (A)
1.	Lucchi Francesca	Forlì Cesena	Presidente	P
2.	Balboni Alessandro	Ferrara	Consigliere	P
3.	Bongiorni Matteo	Piacenza	Consigliere	P
4.	De Franco Lanfranco	Reggio Emilia	Consigliere	A
5.	Gargano Giovanni	Modena	Consigliere	A
6.	Montini Anna	Rimini	Consigliere	P
7.	Muzic Claudia	Bologna	Consigliere	P
8.	Pula Paola	Ravenna	Consigliere	P
9.	Spina Aldo	Parma	Consigliere	A

OGGETTO: "SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI FRA ENTI AFFIDANTI E GESTORI DEI RIFIUTI URBANI" APPROVATO CON DELIBERA ARERA 3 AGOSTO 2023 N. 385/2023/R/RIF: POSIZIONE DELL'AGENZIA CON RIFERIMENTO ALL'IMPATTO SULLE GESTIONI SCADUTE

Il Presidente Francesca Lucchi assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Visti:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";
- il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione nella l. 24 marzo 2012, n. 27, art. 25, comma 4;
- la L.R. 6 settembre 1999, n. 25 recante "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e

disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti Locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani";

- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente",
- la L.R. 5 ottobre 2015, n. 16, "Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)";
- il D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";
- il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 Testo Unico delle società a partecipazione pubblica;
- il D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- lo Statuto dell'Agenda approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e aggiornato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 43 del 24 maggio 2019;

richiamate:

- la Delibera ARERA 443/2019/R/rif del 31710/2019 "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" (cd. MTR) ed altri atti applicativi ad essa correlati;
- la Delibera di ARERA del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif recante: Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la Delibera di ARERA del 18 gennaio 2022 n. 15 recante "Regolazione della qualità del servizio gestione rifiuti urbani";
- la Delibera 3 agosto 2023 n. 389/2023/R/rif aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);

considerato che

- con Delibera 3 agosto 2023 n. 385/2023/R/RIF l'Autorità ha approvato lo "Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani", formante parte integrante e sostanziale dello stesso provvedimento;
- nella Delibera 385/2023/R/RIF di ARERA è previsto che "sia necessario prevedere l'adeguamento obbligatorio dei contratti in essere allo schema tipo di cui all'Allegato A in forza dell'efficacia eterointegrativa dei contratti che disciplinano la gestione del ciclo dei rifiuti urbani, riconosciuta ai provvedimenti di regolazione dell'Autorità, atteso che tale prerogativa di eterointegrazione dei rapporti sottostanti alle fattispecie regolare è un potere riconosciuto con portata generale dalla giurisprudenza, come direttamente discendente dalle funzioni e dai poteri riconosciuti all'Autorità dalla legge n. 481/95, cui espressamente rinvia l'articolo 1, comma 527,

della legge 205/17”.

- è inoltre previsto che i contratti in essere siano resi conformi allo Schema tipo di contratto di servizio e trasmessi all’Autorità dagli Enti territorialmente competenti entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2024;
- l’Agenzia ha ritenuto necessario condurre una specifica valutazione sull’ambito applicativo dell’obbligo di eterointegrazione contrattuale stabilito dal Regolatore nazionale con la citata Delibera 385/2023/R/RIF con riferimento alle gestioni del Servizio di Gestione integrata dei Rifiuti Urbani (SGRU) presenti nel territorio regionale. E ciò, sia in relazione alle gestioni in essere, sia – per quanto di particolare interesse in questa sede – con riferimento alle gestioni scadute.

dato atto che le valutazioni dell’Agenzia sull’ambito applicativo dell’obbligo di eterointegrazione contrattuale di cui alla Delibera 385/2023/R/RIF sono sintetizzabile nei termini che seguono:

- l’Autorità nazionale ha inteso, con interpretazione estensiva del proprio potere di definire schemi contrattuali, che nel medesimo rientri anche la facoltà per essa di intervenire *ex nunc* sui contratti in essere al fine di adeguare i rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani alle nuove valutazioni compiute dall’Autorità;
- proprio perché si tratta di una lettura estensiva delle facoltà pubblicistiche attribuite dalla legge al Regolatore nazionale, l’estensione dell’obbligo di adeguamento contrattuale deve necessariamente essere interpretato in maniera stringente rispetto alla volontà del Regolatore, e in tal senso la delibera in esame non lascia spazio a dubbi circa la sua portata applicativa riferita esclusivamente ai contratti di servizio “*in essere*” per tali intendendosi i contratti che, alla data di emanazione della delibera n. 385/2023/R/RIF citata, risultano in corso di efficacia;
- per i contratti ormai giunti a naturale scadenza, dunque, l’eterointegrazione non può operare poiché il rapporto negoziale ha cessato i relativi effetti giuridici;

considerato che

- allo stato attuale sono presenti, in regione Emilia-Romagna sotto la competenza di ATERSIR, alcune gestioni che continuano ad operare in una situazione di proroga di fatto (c.d. *prorogatio*) a causa della cessazione dell’efficacia della convenzione originariamente in essere ed in virtù del principio di continuità nell’esecuzione del servizio, che regola lo SGRU quale servizio pubblico essenziale;
- tali gestioni sono in particolare:
 1. la gestione svolta da HERA S.p.A. nel territorio del comune di Ferrara; giunta a

scadenza nel dicembre 2017;

2. la gestione svolta da AIMAG S. p. A. nel territorio dei Comuni di Campogalliano, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Soliera, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero giunta a scadenza nel Dicembre 2016
 3. la gestione svolta da HERA S.p.A. nel territorio dei comuni di Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio-Torriana, Riccione, Rimini Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Sant'Arcangelo di Romagna, Verucchio (nella provincia di Rimini); giunta a scadenza nel dicembre 2012
 4. la gestione svolta dal gestore operativo Iren Ambiente S.p.A. nel territorio dei comuni di Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, Bibbiano, Busana, Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Canossa, Carpineti, Casalgrande, Casina, Castellarano, Castelnovo di Sotto, Castelnovo ne' Monti, Cavriago, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Ligonchio, Montecchio Emilia, Quattro Castella, Reggio Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, San Polo d'Enza, Sant'Ilario d'Enza, Scandiano, Toano, Ventasso, Vetto, Vezzano sul Crostolo, Viano, Villa Minozzo (nella provincia di Reggio Emilia); giunta a scadenza nel dicembre 2011;
- le suddette convenzioni risultano ad oggi scadute e produttive di effetti solo in via di fatto per garantire la continuità del servizio in attesa della definizione delle procedure relative ai nuovi affidamenti, oltre che elaborate sulla base di uno schema negoziale para pubblicistico che assai difficilmente si presterebbe ad una eterointegrazione, in quanto radicalmente differente nell'impostazione rispetto ad un affidamento odierno disciplinato in termini contrattuali;

valutato dunque che le suddette convenzioni di servizio non possano essere soggette ad eterointegrazione in quanto non si tratta di *“contratti di servizio in essere”* dato che il rapporto negoziale è concluso e non produce più i suoi effetti di diritto;

considerato inoltre che:

- un'ulteriore e diversa valutazione sia da condurre con riferimento all'incidenza sulle convenzioni scadute dei poteri di regolazione tariffaria attribuiti ad ARERA dall'art.1 comma 527, lett. f) *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”*;

- proprio in virtù dell'impostazione para pubblicistica che caratterizza le convenzioni scadute, la remunerazione dei gestori è sempre stata ancorata all'esercizio dei poteri di regolazione tariffaria, prima esercitate dalle ex ATO provinciali, poi da ATERSIR, da ultimo da ARERA a livello nazionale ed ATERSIR a livello regionale;
- la remunerazione del servizio ha sempre seguito gli schemi tariffari del c.d. metodo normalizzato fino al superamento dello stesso con l'attribuzione dei poteri regolatori all'ARERA, che ha esercitato il potere di regolazione tariffaria, da ultimo, con la delibera n. 389/2023/R/rif che ha aggiornato il c.d. MTR-2, ove, all'art.1, concernente l'ambito di applicazione, si legge *"il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025"*;
- la potestà tariffaria esercitata da ARERA in questo caso non contiene, dunque, limitazioni espresse a determinate gestioni, riferendosi genericamente piuttosto alla *"determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani"* senza ulteriori specificazioni;

valutato dunque che, sotto il profilo tariffario, proprio in ragione del potere di regolazione attribuito ad ARERA, alle gestioni scadute debba essere applicato il Metodo Tariffario Rifiuti *pro tempore vigente*, oggi cd MTR-2;

ritenuto pertanto:

- di non procedere all'eterointegrazione delle convenzioni di servizio per la gestione del servizio rifiuti arrivate a scadenza in quanto non possono qualificarsi come *"contratti di servizio in essere"* e dunque non rientrano nell'ambito di applicazione della Delibera 385/2023/R/RIF;
- che, sotto il profilo tariffario, per il calcolo del corrispettivo per tali gestioni scadute debba essere applicato il Metodo Tariffario Rifiuti *pro tempore vigente*, oggi cd MTR-2;

dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

con voti favorevoli e unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di non procedere all'eterointegrazione delle convenzioni di servizio per la gestione del servizio rifiuti arrivate a scadenza, in quanto non possono qualificarsi come "*contratti di servizio in essere*" e dunque non rientrano nell'ambito di applicazione della Delibera 385/2023/R/RIF;
2. che, sotto il profilo tariffario, per il calcolo del corrispettivo per le gestioni scadute debba essere applicato il Metodo Tariffario *Rifiuti pro tempore vigente*, oggi cd MTR-2;
3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO D'AMBITO N° 19 / 2024

OGGETTO: "SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI FRA ENTI AFFIDANTI E GESTORI DEI RIFIUTI URBANI" APPROVATO CON DELIBERA ARERA 3 AGOSTO 2023 N. 385/2023/R/RIF: POSIZIONE DELL'AGENZIA CON RIFERIMENTO ALL'IMPATTO SULLE GESTIONI SCADUTE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DI AREA
Firmato digitalmente da Paolo Carini

Bologna, 04/03/2024

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Francesca Lucchi

Firmato digitalmente

Il Segretario verbalizzante

Elisabetta Montanari

Firmato digitalmente

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Bologna, 07/03/2024